

Documento compilato in data: 04/06/2019

**DUVRI PROGRAMMATICO DI PP FUSINA**  
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - art. 26 - c.3



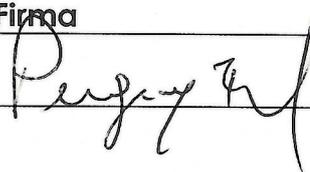
**Società**

**Nominativo**

**Firma**

Enel Produzione S.p.a

Piergiorgio Tonti



## INDICE

1	Scopo e finalità .....	3
2	Considerazioni generali .....	3
3	Ambito di applicabilità del documento .....	4
4	Definizioni .....	6
5	Figure di riferimento della committenza .....	8
6	Approccio metodologico alla valutazione dei rischi da interferenze .....	10
7	Criteri generali per eliminare o ridurre a livello trascurabile i rischi di interf.....	13
8	Riunioni di coordinamento .....	17
9	Tipologie di interferenza e relativa gestione .....	20
10	Misure di prevenzione e protezione del rischio .....	22
11	Archiviazione documentale.....	23
12	Richiami generali .....	23
13	Considerazioni specifiche sugli interventi di manutenzione ordinaria .....	25
14	Casi specifici in attività di manutenzione .....	26
15	Individuazione dei fattori di rischio delle aree di lavoro.....	27
16	Norme comportamentali di impianto .....	27
17	Allegati.....	27

## **1 SCOPO E FINALITÀ**

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze per i lavori in appalto (nel seguito DUVRI) è stato elaborato dal Datore di Lavoro del Power Plant di Fusina (nel seguito PP Fusina) con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, allo scopo di ottemperare a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.° 81 del 09 aprile 2008 - art. 26 - c.3.

Sul presente DUVRI sono stati consultati gli RLS della PP di Fusina ai sensi dello stesso D.Lgs. 81/08 - art. 50 - e s.m.i.

Il presente DUVRI fa salvo quanto previsto e regolamentato in tema di coordinamento in materia di protezione contro le esplosioni (DPE) adottato in ambito PP Fusina per gli adempimenti di cui al Titolo XI del D.Lgs. 81/2008.

Il presente DUVRI descrive i criteri e le modalità gestionali per la risoluzione delle interferenze che si dovessero di volta in volta determinare durante l'esecuzione delle singole attività lavorative. La documentazione attestante l'eliminazione del rischio o la sua riduzione a valori almeno accettabili costituisce allegato al presente DUVRI.

## **2 CONSIDERAZIONI GENERALI**

In generale, per svolgere una specifica attività su una determinata apparecchiatura o impianto (es.: revisione di una valvola) sono spesso necessarie attività collaterali che possono precedere, essere contemporanee o succedere all'attività principale (es., ponteggi, scobentazioni, pulizie, ecc.).

In queste circostanze il personale impiegato nelle varie attività, sia personale interno di ENEL che il personale dei terzi operanti in appalto, potrà essere esposto a rischi per la sicurezza derivanti dalle possibili interferenze dell'insieme di attività (principale e collaterali) e tra queste attività ed i rischi tipici di sito e di processo insiti nelle aree di lavoro, ovvero tra attività eseguite nelle stesse aree da ditte diverse per finalità diverse.

La finalità di questo documento è la valutazione e la gestione di questi rischi da interferenza.

Questo documento deve essere condiviso con tutti gli appaltatori e fornitori operanti in Centrale per permettere alle varie aziende di conoscere e valutare i rischi considerati, integrarli con la loro esperienza e adottare quindi le necessarie misure volte ad eliminare o, se non possibile, a minimizzare i rischi per la sicurezza del proprio personale nonché quelli indotti per il personale del Committente e di chi opera nel sito per conto del Committente.

I documenti che verranno predisposti in corso d'opera per la gestione delle interferenze delle singole attività che via via si determinano nel periodo del contratto costituiranno altrettanti allegati al presente DUVRI.

Si precisa che in caso di contratti aperti, relativi ad attività non definibili a priori che possono essere effettuate su tutto il territorio di Centrale la ditta dovrà tenere conto di tutti i rischi elencati nel presente documento.

In fase di consegna delle aree per l'esecuzione delle specifiche attività, i rischi di sito e di processo insistenti nella specifica area di lavoro verranno precisati e dettagliati nell'apposito Verbale di Consegna Aree ed Impianti (CAI) che deve sempre accompagnare ogni attività eseguita in appalto.

Alla stessa stregua le azioni di coordinamento saranno definite di volta in volta in base alla situazione contingente.

### **3 AMBITO DI APPLICABILITÀ DEL DOCUMENTO**

La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.) n. 3 del 05 Marzo 2008 ha chiarito che l'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze.

La stessa Determinazione ha chiarito che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti."

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).
4. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

L'A.V.C.P. ha inoltre escluso la redazione del DUVRI nei seguenti casi:

- la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione Appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

Il presente documento non trova applicazione nei seguenti casi nei quali la responsabilità della valutazione e gestione dei rischi da interferenza è posta in capo a soggetti diversi dal DL del PP di Fusina (DLC) al quale rimane in capo solo il compito di vigilanza:

- nelle attività regolamentate dal D.Lgs. 81/08 - titolo IV° - qualora le interferenze tra le varie attività di cantiere vengano gestite all'interno del PSC. Il Presente DUVRI rimane comunque valido per la gestione delle interferenze relative ad eventuali attività di

cantiere non ricadenti in detta regolamentazione e quindi non gestite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progetto nel PSC;

- nella gestione delle interferenze relative alle attività eseguite in subappalto mancando in questo caso ad ENEL PP di Fusina la titolarità del ruolo di Committente delle attività stesse. Il rischio interferenza per tali attività sarà gestito dall' Appaltatore con uno specifico DUVRI che dovrà essere consegnato in copia a PP Fusina assieme al DVRS e dovrà raccordarsi al presente documento;
- nella gestione delle interferenze relative alle attività eseguite da ditte associate in associazioni temporanee di imprese (ATI) per le quali l'obbligo di legge relativo alla valutazione e gestione del rischio da interferenza tra le attività delle imprese associate ricade in capo alla ditta Mandataria.

Il rischio interferenza per tali attività sarà gestito dall'impresa Mandataria mediante l'elaborazione di uno specifico DUVRI che dovrà essere consegnato in copia a PP Fusina assieme al DVRS e dovrà raccordarsi al presente documento.

#### 4 DEFINIZIONI

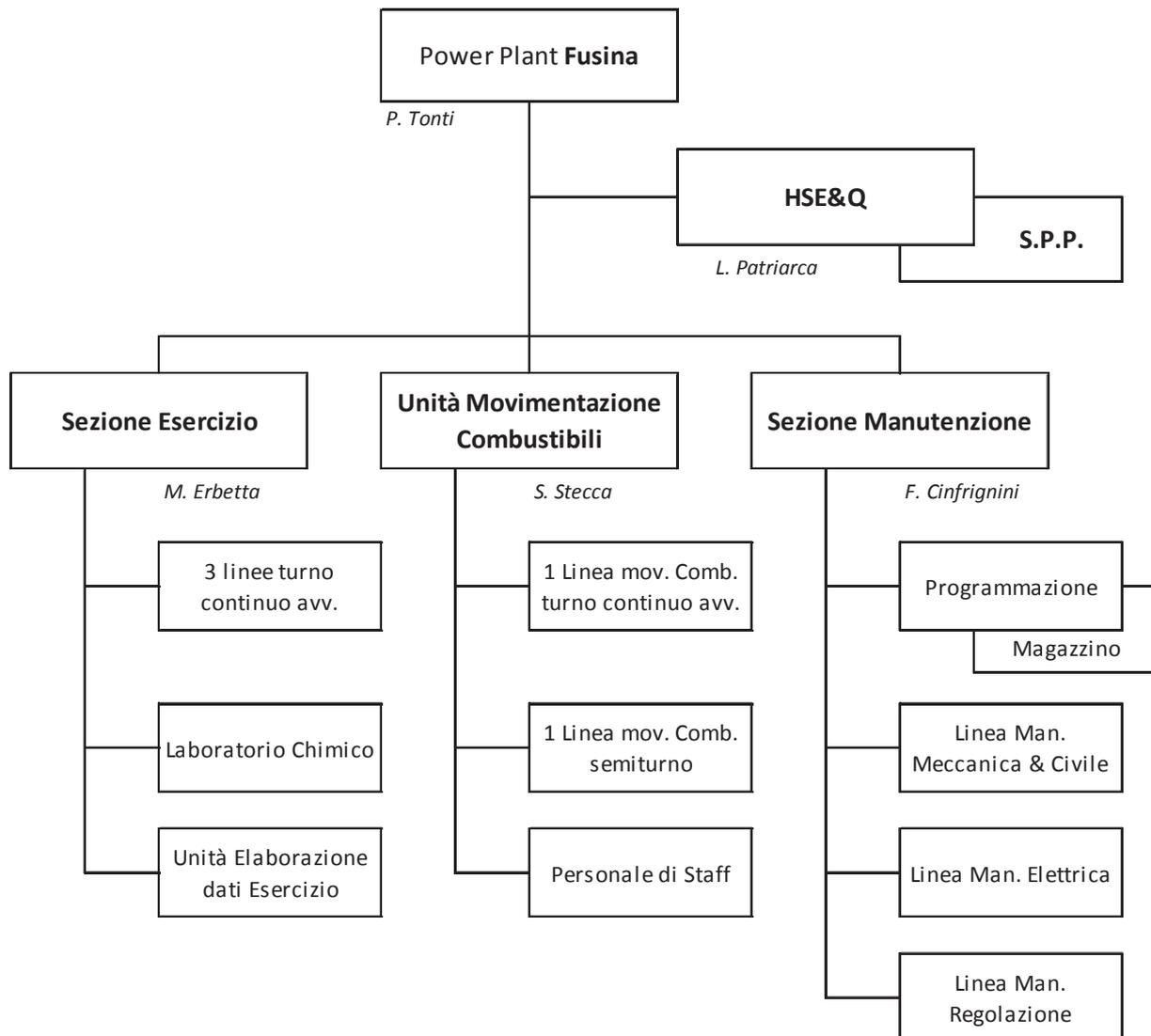
Ai fini del presente DUVRI valgono le seguenti definizioni:

a) rischio da interferenze	Rischio infortunistico a cui è esposto un lavoratore addetto ad una attività per effetto dell'attività svolta dai lavoratori addetti ad un'altra attività finalizzata all'esecuzione della stessa opera complessiva
b) area di influenza di un'attività	zona dello spazio, che racchiude in parte o in tutto un componente o un'apparecchiatura o impianto oggetto di manutenzione, in cui si svolge un'attività lavorativa all'esterno della quale non sussistono rischi da interferenze per tutto il tempo di durata dell'attività stessa
c) procedure	le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione
d) prescrizioni operative	le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
e) cronoprogramma dei lavori	programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata
f) misure preventive e protettive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gli apprestamenti</li> <li>• le attrezzature</li> <li>• le infrastrutture</li> <li>• i mezzi e servizi di protezione collettiva atti a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo</li> <li>• a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute</li> </ul> </li> </ul>
g) apprestamenti	le opere provvisorie necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel corso delle attività. Essi comprendono a titolo indicativo: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; delimitazioni delle aree di lavoro
h) attrezzature	le attrezzature di lavoro come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Esse comprendono a titolo indicativo: impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; dispositivi antincendio; impianti di evacuazione fumi
i) infrastrutture	viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
j) i mezzi e servizi di protezione collettiva	segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; illuminazione di emergenza
k) Coordinatore della sicurezza	Il DDL committente o una o più persone da questi delegato per la specifica finalità
l) dispositivi di protezione individuale (DPI)	I dispositivi come definiti nell'articolo 74, comma 1 del D.Lgs. 81/08 [qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la

	sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo]
m) fase di lavoro	ciclo di lavoro fondamentale per la realizzazione di una parte importante dell'opera
n) sub-fase (o sotto-fase) di lavoro	insieme di operazioni nelle quali si articola la fase di lavoro

## 5 FIGURE DI RIFERIMENTO DELLA COMMITTENZA

Denominazione della Centrale	Centrale Andrea Palladio
Indirizzo	Via dei Cantieri, 5 – 30176 – Venezia Malcontenta
Telefono	041 8218011
Responsabile P.P. (D.L.)	Piergiorgio Tonti
Responsabile S.P.P.	Mauro Vianello
Capo Sezione Manutenzione	Cinfrignini Fabiana
Capo UMC	Stecca Silvano



## 5.1 DATORE DI LAVORO

Il Responsabile della Generazione Italia di Enel Produzione S.p.A. ha conferito l'incarico di Datore di Lavoro al Direttore dell'Unità Produttiva ing. Piergiorgio Tonti. Quest'ultimo è il rappresentante legale della Società e ha la responsabilità di mettere a disposizione risorse, assicurare la produttività e l'efficienza degli impianti, approvare gli obiettivi del programma ambientale, assicurare l'attuazione dei requisiti legislativi e approvare il programma di formazione.

Il Direttore del Power Plant si avvale di una struttura di staff articolata in: Sezione Movimento Combustibili, Sezione Esercizio, Sezione Manutenzione e Sezione Ambiente, Sicurezza e Qualità.

## 5.2 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Come richiamato dall'art. 31 comma b) del decreto, l'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) nelle centrali termoelettriche è obbligatoria. Tale Servizio è così composto:  
Responsabile: Mauro Vianello

Addetti: Alessio Leccioli - Manuel Bortolato - Massimo Chiereghin

I compiti del SPP sono definiti dall'art. 33 del decreto 81/08.

A livello organizzativo interno, il SPP è inserito nella linea HSEQ dove il Capo Linea ha la responsabilità della gestione dei rapporti con gli enti e le amministrazioni per tutte le problematiche connesse all'esercizio in tema di ambiente e sicurezza.

## 5.3 MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

In attuazione del TU art. 18, comma 2, il Datore di lavoro ha nominato come Medico Competente aziendale la Dott.ssa Maddalena Mazzi, rendendola edotta circa il tipo di attività svolta dalla PP FS, i rischi specifici connessi a tale tipo di attività e le misure di salvaguardia attualmente adottate invitandolo, per la sua specifica competenza, a dare il proprio contributo, anche in collaborazione con il Responsabile del SPP, all'individuazione, e per quanto di sua competenza, alla messa in atto di azioni tese al miglioramento delle condizioni di salute, sicurezza e benessere dei lavoratori.

Al Medico competente sono assegnati i compiti definiti dagli articoli 25 e 41 del D.Lgs. 81/08.

## 5.4 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Ai sensi dell'art. 47 del decreto, presso PP FS sono designati n. 3 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendali. Il numero, le modalità di designazione o di elezione degli RLS nonché il tempo di lavoro e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stati stabiliti con accordo sindacale.

La formazione specifica in capo agli RLS è definita ed effettuata a livello centrale.

Gli RLS sono informati sulle riunioni di coordinamento e ricevono i verbali.

Detti Rappresentanti sono i sigg.:

Manuele Canziani  
Gianluca Ferri  
Norbiato Alessandro

## 5.5 LAVORATORI CON COMPITI SPECIALI

Prevenzione incendi:

In ottemperanza al Capo III art. 18 D.Lgs. 81/08, Il Datore di lavoro ha designato le persone incaricate dell'attuazione delle misure di emergenza, lotta antincendio e primo soccorso, come indicato nelle rispettive lettere di nomina.

Il personale, appartenete alla sezione Esercizio e all'Unità Movimento Combustibili, facente parte della squadra di emergenza, è provvisto dei necessari attestati di idoneità tecnica rilasciati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia ai sensi della legge 609/96 e del DM 10/03/1998.

Il personale viene sottoposto ad aggiornamento formativo triennale.

#### 5.6 PRIMO SOCCORSO:

In base al DL 388/2003, in merito alle misure di primo soccorso, è stato formato il personale della squadra di emergenza costituita da personale in turno presso l'area dei Servizi Comuni del Power Plant (l'intera squadra in turno) e presso l'Unità Movimento combustibili (il solo Capo Turno).

Il personale viene sottoposto alla formazione di legge che può essere erogata dal medico competente o da altre strutture di formazione abilitate, e viene sottoposto ad aggiornamento triennale.

### **6 APPROCCIO METODOLOGICO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

L'individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi, l'identificazione delle procedure, degli apprestamenti e delle attrezzature atte ad evitare i rischi derivanti dalla presenza simultanea di più imprese o lavoratori autonomi impegnati nella realizzazione dell'opera complessiva, può essere correttamente effettuata mediante:

- elenco di tutte le macro-attività occorrenti per la realizzazione dell'opera complessiva
- suddivisione di ciascuna macro-attività in fasi e sub-fasi di lavoro
- elaborazione del crono programma (per attività complesse).

Per ciascuna sub-fase è data indicazione (quanto più precisa) di:

- Luogo di svolgimento
- Durata
- Ditta esecutrice (ivi incluso l'unità produttiva)
- Numero delle persone impiegate
- Agenti di rischio che possono dar luogo ad interferenze.

In termini di agente materiale del rischio vanno elencati ed analizzati:

ciò di cui ci si serve per l'esecuzione dell'attività:

- Macchine
- Mezzi di trasporto
- Attrezzature
- Sostanze

ciò che viene predisposto per la riduzione del rischio incidente sulla singola attività specifica di lavoro:

- dispositivi di protezione collettiva (es. scarico del sistema di aerazione)
- illuminazione
- utilizzo di energia elettrica.

ciò di cui ci si serve come dotazione comune a più imprese:

- impianti quali gli impianti elettrici
- mezzi d'opera quali gru/autogrù, macchine operatrici, ecc.
- mezzi e servizi di protezione collettiva quali ponteggi, impalcati, segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, cassette di pronto soccorso, funzione di pronto soccorso, illuminazione di emergenza., estintori, funzione di gestione delle emergenze, ecc.;
- mezzi logistici (es.: approvvigionamenti esterni di ferro lavorato e calcestruzzo preconfezionato).

Sulla base del cronoprogramma vengono, quindi, individuate le sub-fasi che presentano interferenze e per queste, ove non sia possibile pianificare una diversa articolazione temporale e spaziale, dovrà essere condotta la valutazione del rischio e quindi la individuazione delle misure di protezione e prevenzione da adottare per l'eliminazione o la riduzione a livello residuo almeno accettabile.

Per ogni misura individuata deve essere specificata la responsabilità per la sua:

- realizzazione;
- verifica di buon funzionamento;
- segnalazione in caso di carenza prestazionale;
- divulgazione informativa alle singole maestranze coinvolte.

Le possibili diverse articolazioni spazio - tempo delle sub-fasi interferenti comportano un aggiornamento del cronoprogramma e quindi un nuovo processo di analisi per l'individuazione delle "nuove" possibili interferenze. La scelta ricadrà nella soluzione che, ottimizzando i requisiti "contrattuali", sia soddisfacente sotto il profilo della sicurezza, minimizzando i rischi da interferenze.

### **Valutazione del rischio da interferenza**

Ai fini della valutazione del rischio da interferenze si fa riferimento alla seguente formula:

$$R_{int} = p * P * M * k$$

dove:

p= coefficiente di interferenza (vale 1 in presenza di interferenza e 0 in assenza di interferenza)

P= probabilità che verifichi il danno in condizione di interferenza

M= gravità (o magnitudo) del danno

k= fattore di attenuazione del rischio per effetto delle misure preventive e protettive adottate

Per l'attribuzione dei valori di P probabilità che verifichi il danno in condizione di interferenza e M gravità (o magnitudo) del danno, ai fini di una approccio semplificato ma conservativo alla valutazione del rischio, si ipotizza che in tutte le situazioni con interferenza (p=1) la magnitudo del danno sia sempre di massimo livello (M=4) così come la relativa probabilità (P=4). La valutazione del rischio è quindi ricondotta all'introduzione di un fattore di attenuazione tale da ridurre il rischio da interferenze  $R_{int}$  a valori almeno lieve (rischio da 1 a 4).

I fattori di attenuazione k sono riportati al capitolo 10.

### **Regolamentazione per l'uso comune**

Oltre alle operazioni direttamente connesse alla realizzazione dell'opera complessiva devono essere anche analizzate le situazioni di possibile interferenza connesse all'utilizzo comune di servizi (mezzi antincendio, acqua industriale, prese di energia elettrica, aria compressa, ecc.) così come delle infrastrutture logistiche (viabilità, aree di deposito, spogliatoi e mensa).

In generale questo tipo di rischio può più proficuamente essere eliminato prevedendo che le singole ditte utilizzatrici prima di procedere con l'utilizzo prendano visione e si attengano scrupolosamente a regolamenti che stabiliscono in maniera rigorosa le regole di accesso. Eventuali necessità di deroga devono essere portate a conoscenza della comunità degli utilizzatori e concordate, prima della loro effettiva attuazione.

La regolamentazione va fatta indicando:

- chi è responsabile della predisposizione dell'impianto/servizio coi relativi tempi;
- le modalità e i vincoli per l'utilizzo degli altri soggetti;
- le modalità di verifica (non istituzionali) nel tempo e chi ne è responsabile.

## **7 CRITERI GENERALI PER ELIMINARE O RIDURRE A LIVELLO TRASCURABILE I RISCHI DI INTERFERENZE**

Al fine di eliminare o ridurre a livelli trascurabili il rischio da interferenze, dovrà essere data preferenza a soluzioni operative che prevedano l'esecuzione dei lavori con:

- sfasamento spaziale per tutte le fasi lavorative di un'attività che non necessitano di operare direttamente su o in vicinanza del componente oggetto di manutenzione (es. pre-montaggi, sabbiature, verniciature, ecc.)
- sfasamento temporale, quando lo svolgimento contemporaneo di due o più attività comporterebbe la presenza di lavoratori e/o attrezzature all'interno dell'area di influenza di un'altra attività finalizzata all'esecuzione della stessa opera complessiva;
- adozione di misure preventive e protettive tali da assicurare l'annullamento e/o la drastica riduzione della sovrapposizione delle aree di influenza di attività parzialmente o totalmente svolte contemporaneamente
- adozione di specifiche procedure operative, ivi incluso l'obbligo di indossare particolari DPI.

Lo sfalsamento di tipo temporale sarà gestito a partire dal Gantt mediante la messa in atto di riunioni di coordinamento ed avanzamento lavori.

Lo sfalsamento di tipo spaziale verrà messo in atto anche mediante incontri giornalieri sul campo e con le riunioni di coordinamento delle aree e della viabilità.

Devono essere adottate prescrizioni operative per assicurare l'attuazione ed il mantenimento delle sopra indicate soluzioni operative e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni.

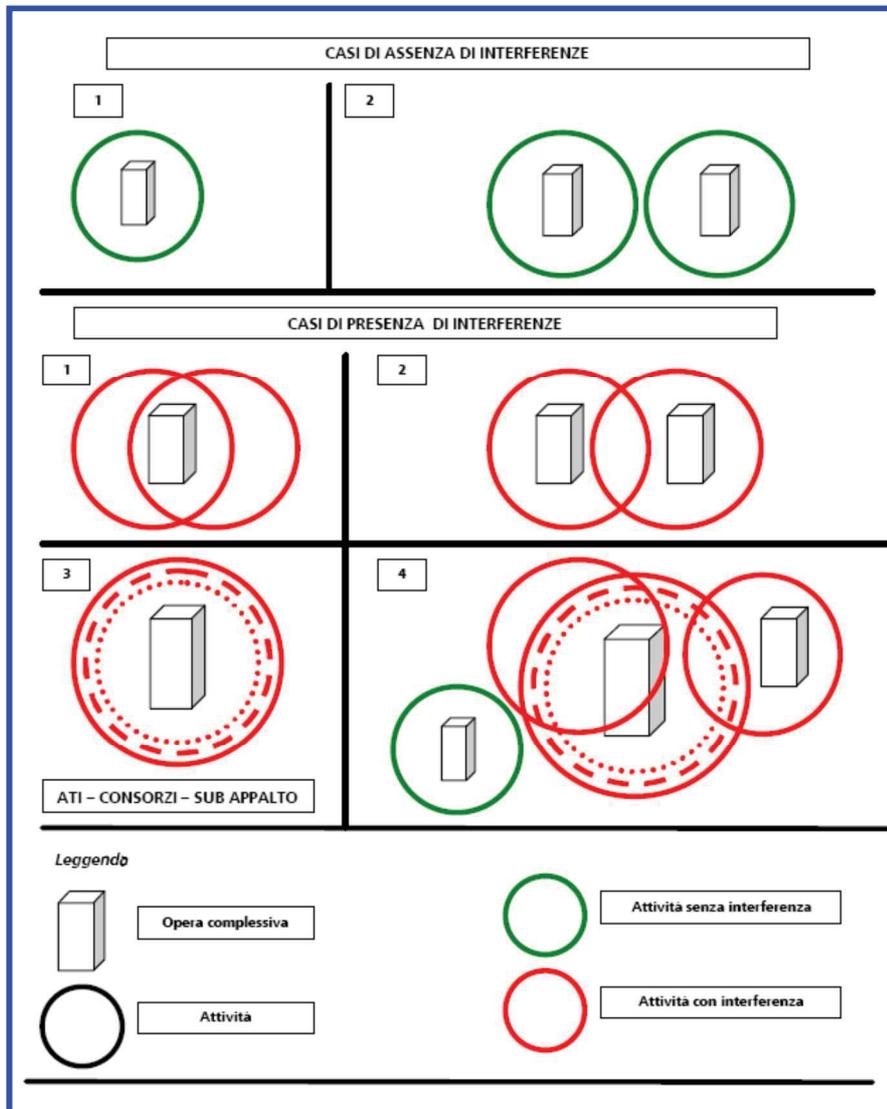
Le attività eseguite con l'utilizzo di sorgenti radioattive e di macchine radiogene devono essere svolte **tassativamente** con sfasamento temporale e/o spaziale eliminando qualsiasi possibilità di interferenze per tutta la durata delle stesse. Con adeguato preavviso sarà data comunicazione del luogo e del periodo di attività; le zone interdette ai non addetti ai lavori saranno adeguatamente segnalate a cura della ditta titolare del contratto.

Si richiamano inoltre le disposizioni generali di sicurezza riportate nel documento "Note informative e norme comportamentali in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di gestione ambientale destinate al personale delle imprese operanti negli impianti di Thermal Generation Italy".

### **7.1 PROCEDURE GENERALI PER L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Il presente documento si applica in qualsiasi situazione in cui si possano determinare interferenze di attività svolte da lavoratori appartenenti a due o più organizzazioni (ivi incluso il personale del DDL committente) a prescindere se le attività siano finalizzate alla realizzazione della stessa opera o di opere differenti.

I casi considerati sono schematicamente riportati nella figura seguente:



Per i restanti casi di interferenza si applica quanto in descritto di seguito.

## 7.2 COMITATO DI COORDINAMENTO INTERIMPRESE

Presso PP FS è permanentemente istituito il Comitato di Coordinamento Interimprese al quale partecipano tutte le ditte aventi contratto di appalto o lavoratori autonomi. Fanno parte del Comitato anche le unità dell'Enel presenti in PP FS nonché le ditte che operano in PP FS su contratti emessi da unità Enel per nuove realizzazioni, modifiche impiantistiche, ecc..

Preventivamente all'avvio del contratto, il DDL dell'impresa o il lavoratore autonomo possono nominare con delega scritta uno o più soggetti per gli adempimenti connessi a quanto stabilito dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in generale e più specificatamente per assicurare la presenza delle figure datoriali alle riunioni di coordinamento e per la condivisione e attuazione di quanto stabilito ai fini della prevenzione e protezione dei rischi da interferenze. Copia delle deleghe conferite saranno formalizzate al DDL committente; i DDL ne garantiscono tempestivo aggiornamento, se del caso, per tutta la durata del contratto.

La gestione delle attività di manutenzione, prevede l'individuazione di persone formate, con consolidata esperienza, per sovrintendere e vigilare la squadra operativa durante lo svolgimento delle attività lavorative.

Nell'organizzazione aziendale il ruolo di Preposto viene ricoperto da varie figure, compresi gli Assistenti di manutenzione, (in turno, semiturno e giornalieri) in base a quanto definito dal D.Lgs. 81/08 art.19 e dalle disposizioni organizzative aziendali.

## 7.3 VIABILITÀ

Un rischio di natura particolare, non strettamente correlato alle attività lavorative in senso stretto in quanto presente anche nella quotidianità della sfera privata ed extraprofessionale delle persone, è costituito dalla circolazione di pedoni e di mezzi di vario tipo (biciclette, automobili, autocarri, autogrù, carrelli elevatori, piattaforme elevabili, ecc.) sulle strade e piazzali dell'impianto.

Tale rischio, che il Datore di Lavoro ha valutato in uno specifico capitolo del DVR, evidenzia aspetti collegati al rischio interferenziale soprattutto in occasione di rilevanti interventi di manutenzione, normalmente (ma non necessariamente) nei periodi di fermata programmata di unità, in cui specifici cantieri di lavoro vanno ad interessare le sedi stradali prossime agli impianti o aree di transito pedonale e/o di mezzi d'opera poste in prossimità o all'interno del perimetro degli impianti.

Nei casi in questione la gestione del rischio mobilità, incrementato di livello dalla presenza dei cantieri di lavoro rispetto al livello di rischio normalmente presente durante l'esercizio ordinario degli impianti, sarà gestito con l'ausilio di una mappa planimetrica delle aree di Centrale interessate dai lavori che, realizzata di volta in volta per ogni specifica fermata di unità o rilevante intervento sugli impianti, in scala sufficientemente dettagliata, evidenzierà:

- Le aree formalmente consegnate con apposito verbale alle singole ditte;
- I percorsi che dovranno essere seguiti dal personale e dai mezzi delle ditte stesse per l'accesso alle aree consegnate al fine di garantire i transiti in piena sicurezza;
- Le eventuali modifiche introdotte temporaneamente alla viabilità ordinaria di Centrale in conseguenza della presenza dei cantieri di lavoro sopra individuati.

Dette modifiche, sia pure di carattere temporaneo, saranno coerentemente segnalate fisicamente sulle sedi stradali con adeguata segnaletica da cantiere. Nella individuazione di eventuali varianti provvisorie alla viabilità ordinaria queste devono essere definite tenendo conto che - sempre e comunque - deve essere consentita la piena accessibilità dei mezzi di soccorso verso tutte le aree di centrale.

## 8 RIUNIONI DI COORDINAMENTO

La struttura garantisce l'efficace coordinamento mediante riunioni settimanali. Tali riunioni si svolgono generalmente il giovedì mattina per le attività pianificate nella settimana seguente.

La riunione di coordinamento coinvolge:

- Datore di lavoro
- Capo Sezione Manutenzione
- Servizio Prevenzione e Protezione
- Capi reparto
- Assistenti gestori delle attività
- Capi cantieri delle imprese

Gli esiti della riunione sono riportati in un apposito verbale da parte del SPP di centrale (ALLEGATO 1) e resi disponibili mediante invio tramite posta elettronica a caselle di posta comunicate dalle imprese le quali hanno il compito di controllare le stesse quotidianamente e comunicare eventuali ricezioni mancate di tale documento.

Il PP si riserva di sanzionare a termini contrattuali (Contratto – Annex VII Italia e Condizioni Generali di Contratto) l'impresa che non dovesse partecipare puntualmente alle riunioni che vengono convocate dal SPP di PP contestualmente all'invio del verbale della riunione di coordinamento relativa alla settimana precedente.

### 8.1 ASPETTI COMUNI DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Ciascun responsabile per quanto di propria competenza dovrà informare i lavoratori subordinati e, se presenti, i lavoratori autonomi, in merito alle decisioni intraprese e alle prescrizioni adottate per la gestione e minimizzazione del rischio da interferenza.

Su richiesta del committente dette azioni informative saranno documentate dalle ditte mediante elenco nominativo dei partecipanti all'azione informativa sottoscritto individualmente.

Le imprese appaltatrici, nella figura del loro rappresentate (DDL, RSPP, Capo Cantiere) in accordo con il preposto ai lavori Enel, prima dell'effettuazione della riunione dovranno presentare un programma lavori (giornaliero o settimanale, in funzione della durata delle attività) in cui saranno indicati:

- Il personale impiegato;
- La tipologia di lavori da effettuare;
- La zona dell'impianto interessata, la durata delle attività;
- Il nome del preposto, le macchine /attrezzature da utilizzare;
- I rischi immessi derivanti dall'attività specifica;

Nel corso dell'incontro viene:

- comunicato le informazioni di carattere generale inerenti: logistica di impianto, sicurezza, ambiente prescrizioni e divieti, attività particolari, modifiche della documentazione facente parte del DUVRI;
- analizzato il cronoprogramma delle singole fasi e sotto fasi di lavoro (preventivamente predisposto dall'unità Enel interessata);

- discusso e valutato il programma di attività;
- evidenziato le eventuali interferenze con le relative prescrizioni;
- verificata la possibilità di assicurare sfasamento spaziale / temporale e se ciò non sarà possibile saranno:
  - individuate le misure di protezione e prevenzione per eliminare / ridurre al minimo il rischio da interferenze.
  - individuati i responsabili delle ditte che dovranno assicurare l'attuazione, il mantenimento e la verifica di efficienza delle misure adottate, redatto e sottoscritto il verbale con relativi allegati.

Viene infine redatto il verbale della riunione che, con i relativi allegati, verrà trasmesso a messo a tutti i partecipanti all'incontro e, per parte ENEL, a tutti gli assistenti di manutenzione.

Qualsiasi variazione di programma si dovesse rendere necessaria o che venisse riscontrata in corso d'opera rispetto a quanto verbalizzato dovrà essere prontamente portata all'attenzione dei DDL interessati per i dovuti aggiornamenti, sospendendo nel mentre, ove necessario, le attività in corso.

## 8.2 ATTIVITÀ NON PROGRAMMATE

Quando per l'esecuzione delle attività o quando all'interno di una stessa area debbano operare contemporaneamente più imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi e/o personale ENEL dipendente della PP FS o da altre Unità, per l'effettuazione di attività non precedentemente coordinate (sono tipicamente le attività "accidentali di giornata") i Preposti ENEL responsabili delle attività (assegnatari di specifici Ordini di Manutenzione) hanno l'obbligo di non iniziare le attività (o di sospendere le attività eventualmente avviate) ed avvisare immediatamente:

- il Capo Sezione Manutenzione, nel caso in cui le attività interferenti ricadano sotto la responsabilità gestionale di linee di manutenzione e/o di articolazioni aziendali o di PP diverse;
- il Coordinatore di Manutenzione della Linea interessata, qualora le attività interferenti ricadano sotto la responsabilità gestionale di una sola Linea di manutenzione.

Una volta ricevuta informativa dall'Assistente di manutenzione del verificarsi delle condizioni di interferenza, detti Responsabili convocano i soggetti interessati (assistenti di manutenzione e Responsabili di cantiere) al fine di gestire l'interferenza.

Questa attività sarà effettuata:

1. privilegiando il criterio dello sfalsamento temporale (fattore di attenuazione del rischio  $k = 1/16$ );
2. seguendo il criterio dello sfalsamento spaziale qualora non fosse possibile privilegiare lo sfalsamento temporale (in questo caso il fattore di attenuazione del rischio  $k$  passa a  $1/4$ ). In questo caso saranno individuate ed intraprese idonee azioni di delimitazione/confinamento delle aree di lavoro atte a garantire contro lo sconfinamento involontario da parte delle ditte interessate in relazione alle specifiche attività, alle attrezzature di lavoro ed ai mezzi d'opera utilizzati. In questo caso si sottolinea che la semplice posa di nastro segnaletico a due colori non è sufficiente a delimitare l'area di lavoro.

3. Qualora detti criteri non potessero essere seguiti sarà coinvolto il SPP di PP al fine di individuare le migliori modalità di riduzione del rischio assieme ai reparti gestori interessati dalle attività interferenti.

La convocazione dei soggetti interessati da parte del responsabile suddetto sarà possibilmente tracciata per posta elettronica o, in alternativa, potrà essere fatta mediante comunicazione telefonica.

In ogni caso il processo di gestione dell'interferenza di cui al presente capitolo sarà tracciato mediante il modulo "Scheda di gestione dell'interferenza" (Allegato 3), che raccoglierà le firme autografe dei Responsabili di cantiere interessati all'attuazione delle misure di riduzione del rischio individuate come sopra descritto.

## 9 TIPOLOGIE DI INTERFERENZA E RELATIVA GESTIONE

INTERFERENZA DI TIPO - 1	E' l'interferenza dovuta ai rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
INTERFERENZA DI TIPO - 2	E' l'interferenza dovuta ai rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
INTERFERENZA DI TIPO - 3	E' l'interferenza dovuta ai rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
INTERFERENZA DI TIPO - 4	E' l'interferenza dovuta ai rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata);

### 9.1 INTERFERENZA DI TIPO 1:

E' obbligo del DL Committente ENEL dare completa ed esaustiva informativa all'Appaltatore sui rischi di sito e di processo già in fase di gara, mediante consegna del Documento Informativo sui Rischi di Sito (DIRS) nonché in fase di apertura dei lavori mediante specifica azione informativa di primo ingresso erogata dal SPP al Rappresentante dell'impresa che deve provvedere ad azione informativa in cascata verso le proprie maestranze.

E' obbligo del DDL della ditta appaltatrice prendere atto dei rischi delle aree di lavoro mediante sopralluogo in fase di gara e successiva analisi del presente documento e del DIRS, al fine di elaborare le migliori procedure operative per lo svolgimento dei lavori appaltati, minimizzando l'esposizione del proprio personale ai rischi delle aree di lavoro ed intraprendere le necessarie misure protettive (DPC e DPI) qualora non fossero sufficiente le misure di tipo preventivo.

Il DDL appaltatore darà evidenza di avere acquisito la completa consapevolezza dei rischi di sito e di processo mediante la trattazione degli stessi nel Documento di Valutazione dei Rischi Specifico (DVRS) che elaborerà a termini contrattuali.

Prima dell'inizio di ogni attività appaltata è obbligo dell'Assistente di manutenzione gestore del contratto, dare esaustiva informazione al Responsabile dell'impresa dei rischi specifici presenti nell'area di lavoro, mediante corretta, completa e coerente compilazione del verbale CAI (Consegna Aree ed Impianti).

In detto contesto è obbligo del Responsabile dell'impresa prendere atto dei rischi specifici insistenti nell'area di lavoro comunicati dall'assistente di manutenzione, mediante lettura e sottoscrizione consapevole del verbale CAI (Consegna Aree ed Impianti).

### 9.2 INTERFERENZA DI TIPO 2:

Situazioni di questo tipo sono interferenze fra attività non finalizzate alla stessa opera complessiva o tra attività finalizzate alla stessa opera complessiva ma espletate da differenti imprese appaltatrici.

All'atto della consegna delle aree ed impianti alla ditta (verbale CAI) o della messa in sicurezza (mod. S) qualora si dovesse riscontrare la presenza di personale di altre ditte non attinenti al contratto ma che operano nella stessa area o in aree adiacenti, tali comunque da costituire interferenze non già gestite dagli strumenti messi in atto dalla PP (Riunioni di coordinamento programmate, riunioni di coordinamento accidentale, etc..), l'assistente sospende la consegna e procede come previsto al punto 8.2.

Analogamente, qualora in corso d'opera per qualsiasi motivo una ditta dovesse riscontrare presenza di personale operante a fronte di altri contratti e dalla cui attività deriva interferenza, il responsabile della ditta sospende le attività ed informa tempestivamente della cosa l'Assistente di manutenzione gestore dell'attività che procede come previsto al punto 8.3.

### 9.3 INTERFERENZA DI TIPO 3:

Il DDL dell'impresa appaltatrice ha il compito di individuare e valutare all'interno del proprio Documento di Valutazione dei Rischi Specifico (DVRS) tutti i rischi legati all'attività da essa espletata al fine di comunicare al Committente le possibili situazioni di interferenza che si possono generare, condividendo in questo le responsabilità del Datore di Lavoro Committente stabilite dal D.Lgs. 81/08, art. 26, c.2. Nelle riunioni settimanali del Comitato di Cooperazione e Coordinamento tutti gli appaltatori operanti presso l'Impianto evidenziano e dettagliano i rischi introdotti dalle attività programmate nella settimana in esame che possono generare questa tipologia di interferenza.

I contratti stipulati tra committente ed appaltatore prevedono specifici oneri della sicurezza per interferenza compensanti la messa in atto di misure di prevenzione e protezione atte all'eliminazione dei suddetti rischi.

### 9.4 INTERFERENZA DI TIPO 4:

Sono le situazioni di interferenza generate tipicamente da variazioni di programma e/o di sequenza dei lavori richieste dal committente in corso d'opera, la valutazione di questo tipo di interferenze viene fatta congiuntamente tra Committente ed Appaltatori mediante convocazione di specifica riunione preventiva.

## 10 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL RISCHIO

Si riportano di seguito le tipiche misure di prevenzione e protezione che possono essere applicate nello stabilimento in funzione dei fattori di rischio di interferenza individuati.

<b>FATTORI DI RISCHIO</b>	<b>MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE</b>	<b>k</b>
<b>Caduta di corpi dall'alto</b>	sfasamento temporale	1/16
	sfalsamento spaziale	1/4
	realizzazione di impalcati di separazione	1/4
	delimitazione e interdizione dell'area sottostante la zona di lavoro	1/2
	presenza continua di un addetto che segnali la situazione di interferenza sul luogo di lavoro al fine di ridurne i tempi	3/4
	regolamentazione circa l'uso comune di attrezzature, infrastrutture e mezzi	1/2
	regolamentazione degli accessi ad impianti e/o servizi comuni	3/4
<b>Agenti chimici (gas, vapori, liquidi, aerosol, polveri)</b>	sfasamento temporale	1/16
	sfalsamento spaziale	1/4
	adozione di dispositivi di captazione raccolta degli agenti	3/4
	adozione di provvedimenti per evitare il danneggiamento di apparecchiature, attrezzature, tubazioni, contenenti agenti chimici	3/4
	regolamentazione circa l'uso comune di attrezzature, infrastrutture e mezzi	1/2
	presenza continua di un addetto che segnali la situazione di interferenza sul luogo di lavoro al fine di ridurne i tempi	3/4
<b>Rumore</b>	sfasamento temporale	1/16
	sfalsamento spaziale	1/4
	realizzazione di separazioni/insonorizzazioni tramite materiali fonoassorbenti	1/4
	regolamentazione circa l'uso comune di attrezzature, infrastrutture e mezzi	1/2
	sostituzione attrezzature con altre meno rumorose	3/4
	presenza continua di un addetto che segnali la situazione di interferenza sul luogo di lavoro al fine di ridurne i tempi	3/4
<b>Sollevamento e movimentazione carichi</b>	sfasamento temporale	1/16
	sfalsamento spaziale	1/4
	delimitazione e interdizione dell'area interessata alla movimentazione	1/2
	presenza continua di un addetto che segnali la situazione di interferenza sul luogo di lavoro al fine di ridurne i tempi	3/4
	regolamentazione circa l'uso comune dei mezzi di sollevamento	1/2
<b>Mezzi di trasporto</b>	sfasamento temporale	1/16
	sfalsamento spaziale	1/4
	regolamentazione circa l'uso comune di attrezzature, infrastrutture e mezzi	1/2

<b>FATTORI DI RISCHIO</b>	<b>MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE</b>	<b>k</b>
	presenza continua di un addetto che segnali la situazione di interferenza sul luogo di lavoro al fine di ridurne i tempi	3/4
	regolamentazione circa i percorsi dei mezzi, orari e modalità di trasporto	3/4
<b>Ambienti confinati</b>	sfasamento temporale	1/16
	sfalsamento spaziale	1/4
	presenza continua di un addetto che segnali la situazione di interferenza sul luogo di lavoro	3/4
	regolamentazione circa l'uso comune di attrezzature, infrastrutture e mezzi	1/2
<b>Incendio</b>	sfasamento temporale	1/16
	sfalsamento spaziale	1/4
	presenza continua di un addetto che segnali la situazione di interferenza sul luogo di lavoro al fine di ridurne i tempi	3/4
	adozione sul luogo di interferenza di mezzi antincendio fissi e/o mobili con personale espressamente formato	1/2
	regolamentazione circa l'uso comune di attrezzature, infrastrutture e mezzi	1/2
<b>Esplosione</b>	sfasamento temporale	1/16
	sfalsamento spaziale	1/4
	presenza continua di un addetto che segnali la situazione di interferenza sul luogo di lavoro al fine di ridurne i tempi	3/4
	regolamentazione circa l'uso comune di attrezzature, infrastrutture e mezzi	1/2
<b>CEM</b>	sfasamento temporale	1/16
	sfalsamento spaziale	1/4
	presenza continua di un addetto che segnali la situazione di interferenza sul luogo di lavoro al fine di ridurne i tempi	3/4
	regolamentazione circa l'uso comune di attrezzature, infrastrutture e mezzi	1/2
<b>Radiazioni ionizzanti</b>	sfasamento temporale	1/16
	sfalsamento spaziale	1/4

## 11 ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE

Tutta la documentazione inerente la gestione programmatica delle interferenze prodotta in occasione della riunione settimanale del Comitato di Cooperazione e Coordinamento (verbali di riunione, fogli presenze, firme di ritiro del verbale, ecc.) sarà archiviata dal SPP in forma elettronica sul server di centrale tra la documentazione di Sistema (SGI) e costituisce documentazione integrativa del presente DUVRI Programmatico.

La documentazione prodotta per la gestione delle interferenze relative alle attività non analizzate in sede di riunione settimanale di cui al cap. 8.2 - Attività non programmate - sarà archiviata dall'assistente ENEL nel fascicolo documentale del contratto ed inviata in copia al SPP.

## 12 RICHIAMI GENERALI

Si ricorda che all'interno della Centrale Termoelettrica:

- vi sono apparecchiature e macchinari che possono essere messi in tensione ed avviati in automatico. Dette apparecchiature e macchinari dovranno sempre essere considerati in servizio, a meno che gli stessi non siano stati messi in sicurezza secondo le procedure Enel;
- esistono valvole di sicurezza che possono intervenire in automatico; in tal caso la rumorosità aumenterà sensibilmente; è prescritto a tutti di allontanarsi immediatamente dalla zona;
- esistono coibentazioni e taglia-fiamme contenenti amianto. I materiali contenenti amianto sono opportunamente segnalati; nonostante ciò, qualunque attività su parti di impianto che dovesse richiedere la rimozione delle coibentazioni o la rottura di taglia-fiamme potrà avvenire solo a valle dell'autorizzazione dell'Assistente Enel preposto che provvederà ad effettuare le necessarie verifiche.
- si ricorda che la mappatura completa ed aggiornata dei MCA è disponibile presso il SPP;
- le aree di lavoro devono essere sempre ben delimitate e idoneamente illuminate, così come devono essere illuminate le vie di esodo e i percorsi. Eventuali situazioni di pericolo venutesi a creare a seguito di lavorazioni (ad es. apertura varchi) devono essere prontamente rimosse o adeguatamente delimitate a cura dei capi cantiere;
- il personale deve indossare tutti i DPI previsti dalle attività in corso.
- è rigorosamente vietato eseguire lavorazioni in quota senza essersi preventivamente assicurati con imbracatura anticaduta, laddove non sia possibile realizzare idonei parapetti;
- è vietata l'assistenza manuale al trasporto dei carichi a mezzo autogrù (divieto assoluto di guidare il carico con le mani);
- in merito all'impiego di apparecchi elettrici, si ribadisce che non sono tollerate tensioni superiori a 48 V, a meno che non vengano utilizzati trasformatori di isolamento, sulle strutture metalliche e che le spine e le prese per gli utensili a bassa tensione devono essere del tipo a norma CEI;
- tutti i piani di lavoro e di transito devono essere sicuri, sgomberi da intralci e pericoli che possano causare inciampi e cadute dei lavoratori;
- i responsabili delle imprese devono vigilare che i mezzi meccanici presenti in cantiere rispettino i limiti di velocità, ovvero transitino a passo d'uomo, che non siano utilizzati come mezzo di trasporto da più individui sullo stesso mezzo e che siano mantenuti in perfetto stato di efficienza;
- i responsabili delle Imprese devono costantemente verificare i ponteggi utilizzati dal proprio personale;
- dovrà essere prestata particolare attenzione durante le lavorazioni svolte in quota, dovrà essere rispettato quanto previsto nel D.U.V.R.I., nel Documento di Valutazione dei rischi redatto dalla ditta e dalla vigente Legislazione in materia. Inoltre dovranno essere prese tutte le precauzioni di prevenzione e protezione per le maestranze che operano e transitano a quote inferiori per non essere investiti da oggetti caduti dall'alto;

- tutte le opere provvisorie (ponteggi e trabattelli), devono essere realizzati secondo gli schemi tipo riportati nel fascicolo dell'Autorizzazione Ministeriale (ponteggi) e secondo le istruzioni di montaggio previste nel libretto di uso e manutenzione (trabattelli).

### 12.1 POSSIBILI EMERGENZE RIGUARDANTI L'AMIANTO

Le emergenze ipotizzabili collegate alla possibile contaminazione da fibre di amianto aerodisperse consistono essenzialmente nel rinvenimento imprevisto, normalmente a terra in corrispondenza di manufatti realizzati in MCA, di frammenti di materiale fibroso sospetti di contenere amianto provenienti per esempio da rotture di sbarramenti antifiamma, di coibentazioni di tubazioni, ecc.

In tal caso il personale che rinviene detto materiale - compreso il personale delle imprese - è tenuto a comportarsi secondo quanto previsto nella specifica procedura di PP che prevede le seguenti azioni:

- allontanarsi dall'area interessata dal rinvenimento dei materiali sospetti allontanando eventuali collaboratori;
- avvertire immediatamente il Coordinatore di Esercizio in Turno (CET) e l'Assistente Enel gestore del contratto.

L'organizzazione aziendale di PP Fusina provvederà successivamente con le azioni del caso ai sensi della citata procedura, al fine di mettere in sicurezza le aree ed effettuare le necessarie comunicazioni verso l'ASL/SPISAL per tramite della ditta abilitata alle operazioni di bonifica da MCA che verrà incaricata della bonifica dell'area.

### 13 CONSIDERAZIONI SPECIFICHE SUGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

In condizioni di manutenzione ordinaria dell'impianto, si aggiungono le azioni di prevenzione seguenti:

- Riunione di coordinamento relative al programma di attività settimanali con individuazione delle macro interferenze e delle macro azioni di coordinamento quali sfalsamento temporale e sfalsamento spaziale. La gestione di situazioni di interferenza più complesse da analizzare con elevato livello di dettaglio vengono rinviate a riunioni specifiche di coordinamento.
- Riunioni di coordinamento specifiche a cura dei reparti operativi nei casi di cantieri ravvicinati o da realizzare in sequenza temporale sulla stessa area.
- Nel caso di unica ditta operante nell'area dei lavori sono considerate azioni di coordinamento con le attività Enel la procedura di consegna aree/impianti in sicurezza e l'informativa dei rischi specifici di area promosse ed attuate dall'assistente Enel con l'eventuale collaborazione del SPP.
- Nel corso delle attività in appalto sono attuate approfondite ispezioni a cantieri ed aree di lavoro.

## **14 CASI SPECIFICI IN ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE**

### **14.1 PONTEGGI**

I ponteggi fissi vengono realizzati da Ditta abilitata mediante l'impiego di personale operativo dotato di idonea formazione specifica, successivamente, con atto formale, vengono resi disponibili alla PP di Fusina che provvede a sua volta a consegnarli alle imprese utilizzatrici mediante ulteriore atto formale.

Quanto sopra è previsto dalla specifica procedura "Modalità di richiesta e consegna dei ponteggi" in vigore presso la PP di Fusina.

Qualora un ponteggio dovesse essere realizzato su richiesta della PP per l'esecuzione di attività da parte di **due (o più) imprese**, il rischio di interferenza tra dette attività dovrà essere gestito con il criterio di sfasamento temporale.

Qualora non fosse possibile adottare il suddetto criterio di gestione, il rischio sarà gestito con il criterio di sfasamento spaziale dopo attenta analisi e valutazione delle modalità di separazione/compartimentazione delle aree di lavoro con particolare riferimento agli aspetti legati all'interferenza verticale oltre che all'interferenza sullo stesso piano.

La valutazione e gestione del rischio di interferenza tra attività che coinvolgono l'uso dei ponteggi sarà verbalizzata con atto sottoscritto dai responsabili delle imprese consegnatarie del ponteggio stesso.

### **14.2 UTILIZZO CONTEMPORANEO DI GRU E PIATTAFORME DI SOLLEVAMENTO**

Nel corso delle attività di manutenzione ordinaria o di fermata si può verificare il caso di utilizzo contemporaneo di piattaforme di sollevamento e di gru, che necessariamente debbano operare contemporaneamente nella stessa area di lavoro per l'esecuzione di una specifica attività.

In questi casi si possono trovare ad operare contemporaneamente:

- personale della ditta appaltatrice responsabile dell'esecuzione dell'attività posizionato sulla piattaforma e a terra;
- una gru con noleggio a caldo di una ditta appaltatrice della PP di Fusina, per i necessari sollevamenti;
- una piattaforma con noleggio a caldo di una ditta appaltatrice della PP di Fusina sulla quale si trova ad operare il manovratore della ditta di noleggio assieme al personale operativo della ditta esecutrice delle attività appaltate assistito da personale a terra.

In questo caso la gestione dell'interferenza viene operativamente eseguita dal Preposto della ditta esecutrice il quale, richiedendo volta per volta al gruista ed al manovratore della piattaforma gli spostamenti e sollevamenti necessari all'esecuzione dell'opera, evita il crearsi di situazioni di rischio fisico per il personale presente nella piattaforma e per i mezzi d'opera stessi.

Il gruista ed il manovratore della piattaforma sono chiamati a rispondere puntualmente alle richieste del Preposto della ditta esecutrice che per le attività in questione diventa **l'unico Preposto delle attività** anche a riguardo dei mezzi di sollevamento.

## **15 INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DELLE AREE DI LAVORO**

Il documento in allegato n.º1 "Documento informativo sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro (DIRS)" riporta la matrice di associazione "Rischi di sito/Aree di impianto". Si sottolinea che le informazioni contenute in tale documento non sostituiscono l'informativa di primo accesso in impianto ed il sopralluogo preliminare tra capo cantiere e Preposto ENEL prima dell'inizio delle attività volto ad analizzare congiuntamente i rischi della specifica area oggetto di lavoro secondo quanto definito dalla procedura di centrale.

## **16 NORME COMPORTAMENTALI DI IMPIANTO**

Le norme comportamentali alle quali attenersi all'interno del sito sono definite e riportate nel documento in allegato n.º 4 "Note informative e norme comportamentali in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di gestione ambientale destinate al personale delle imprese operanti negli impianti di Thermal Generation Italy". Si rimanda a questo documento per la descrizione esaustiva.

Nel seguito si richiamano i principali comportamenti ai quali le imprese operanti all'interno del PP di Fusina sono tenute ad attenersi rigorosamente durante lo svolgimento delle proprie attività:

- non rimuovere o manomettere i pannelli di grigliato di ballatoi e camminamenti se non espressamente autorizzati dal personale Gestore del contratto.
- non intraprendere alcuna attività prima del permesso rilasciato mediante il Verbale di consegna aree/impianti e del Piano di lavoro mod. S da parte del proprio referente ENEL;
- delimitare chiaramente l'area di lavoro mediante transenne/bandelle di segnalazione e cartellonistica di cantiere (Odm, nome impresa, capo cantiere, referente ENEL e relativi riferimenti telefonici);
- non caricare i ponteggi con peso superiore alla portata che viene riportata nei documenti scambiati con ENEL PP Fusina;
- attenzione agli incendi generati da saldatrici e molatura, particolare attenzione se intorno ci sono olio, gomma, legno, ed altri materiali infiammabili;
- usare guanti da lavoro ed occhiali per molare;
- rispettare quanto riportato nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati e presenti nelle aree di impianto oggetto della propria attività/adiacenti alla stessa;
- verificare sempre se l'area oggetto della propria attività è classificata ATEX (rischio esplosione), in tal caso rispettare rigorosamente le procedure ATEX di centrale;
- attenzione ai carichi sospesi, rispettare le vie di transito individuate per la propria impresa;
- non lasciare oggetti sospesi che potrebbero generare rischio caduta oggetti dall'alto;

## **17 ALLEGATI**

- 1 - Documento informativo sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro (DIRS) in rev. 21 del 31.05.2019 (allegato fuori testo)

- 2 - Format verbale riunione coordinamento
- 3 - Scheda di gestione delle interferenze
- 4 - Note informative e norme comportamentali in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di gestione ambientale destinate al personale delle imprese operanti negli impianti di Thermal Generation Italy, in rev.20 del 25/02/2019 (allegato fuori testo).